

ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - AULLA











I.C. - "DANTE ALIGHIERI"-AULLA Prot. 0004020 del 13/09/2024 I (Uscita)

Aulla, 13 settembre 2024

Circolare n. 20

Al personale scolastico Al sito WEB-Albo online

OGGETTO: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico – Incompatibilità

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

- a) l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- b) l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- c) l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- i) lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994), con alcune prescrizioni particolari per la Professione di Avvocato;
- ii) l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - AULLA











appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare tempestivamente e per tempo al Dirigente Scolastico, a mezzo e-mail da inviare alla casella istituzionale dell'Istituto msic806006@istruzione.it, l'assunzione di incarichi e di impieghi affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno valutati:

- a) occasionalità/abitualità dell'incarico;
- b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
- c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il Dirigente Scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di LAVORO SPORTIVO retribuito, l'art. 25, co. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Al personale con "esigenze o situazioni particolari", personali e/o familiari, che già incidono o possono incidere sulle attività scolastiche NON sono autorizzate attività extrascolastiche, nemmeno se saltuarie e occasionali, essendo, per quanto sopra esposto, il rapporto di lavoro di pubblico impiego esclusivo.

> LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Silvia BENNATI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93